



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 25 LUG. 2024

OGGETTO: esito dell'avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di Enti di formazione accreditati da Regione Lombardia per tirocini curriculari di formazione professionale per Operatori Socio Sanitari (OSS) e contestuale autorizzazione alla stipula di convenzione con la società FLA MEDICAL ACADEMY Srl.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 25 LUG. 2024 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 25 LUG. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Richiamati:

- l'art. 18 della legge del 24/06/1997 n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" e il relativo Decreto Ministeriale attuativo del 25/03/1998 n. 142 che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza studio-lavoro nell'ambito di processi formativi, prevede che i soggetti di cui all'art. 2 del D.M. 142/1998 possano promuovere tirocini di formazione in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n. 1859;
- l'art. 4.2 della D.G.R. del 17/01/2018 n. X/7763, recante "*Indirizzi regionali in materia di tirocini*" che prevede l'attivazione di tirocini curriculari, riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati, in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei medesimi tirocini;
- il Decreto di Giunta Regionale del 07/05/2018 n. 6286 "*Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative*" che ha approvato gli standard minimi per la stesura e la stipula di convenzioni per i tirocini curriculari e relativi progetti formativi individuali, in applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017, finalizzati all'acquisizione di forme di apprendimento professionale nell'ambito di specifici piani di studio;

Considerata l'opportunità di provvedere alla formazione di un elenco di soggetti abilitati a promuovere tirocini curriculari, nello specifico a favore di studenti iscritti al corso di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS), con cui stipulare, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione e sino alla capienza massima recettiva e organizzativa stimata dalla UOC DAPSS in circa n. 200 studenti/anno, specifica convenzione per lo svolgimento dei tirocini di che trattasi;

Atteso che in data 21/06/2024 la UOC Affari Generali e Legali ha provveduto alla pubblicazione sul sito internet aziendale - sezione bandi di concorso, di un avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di società private accreditate da Regione Lombardia, abilitate ad erogare servizi di istruzione e formazione professionale, per l'attivazione di tirocini curriculari di formazione professionale per Operatori Socio Sanitari (OSS), recante i requisiti di ammissibilità delle domande (sede dell'ente, autorizzazione regionale all'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale, operatività da almeno 3/5 anni nel settore formativo);

Dato atto che:

- all'interno dell'avviso viene precisato che l'elenco avrà durata triennale, con aggiornamento annuale a seguito di eventuali nuove istanze;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 25 LUG. 2024

- il convenzionamento con gli enti avverrà tenuto conto della data di protocollazione della domanda e nel rispetto del principio di rotazione;
- l'acquisizione delle domande e l'inserimento in elenco non comportano l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'ASST Gaetano Pini-CTO di stipulare specifico accordo convenzionale;

Considerato che entro il termine di scadenza dell'avviso, fissato per il giorno 20/07/2024, è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione all'avviso da parte della società FLA MEDICAL ACADEMY S.r.l. con sede legale in Roma e sede operativa in Milano;

Verificato da parte della UOC Affari Generali e Legali che la società FLA MEDICAL ACADEMY S.r.l. risulta accreditata da Regione Lombardia per lo svolgimento di attività di formazione per O.S.S. da parte di Regione Lombardia a far data dal 21/11/2022, è in possesso dei requisiti previsti nell'avviso pubblico propedeutici all'ammissibilità nell'elenco in oggetto;

Considerata l'opportunità di procedere alla stipula di convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari OSS con la società che ha manifestato interesse all'avviso in argomento;

Visto lo schema di convezione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, descrittivo dei rispettivi impegni a carico dell'Ente di formazione e dell'ASST Gaetano Pini-CTO in qualità rispettivamente di soggetto promotore e soggetto ospitante, condiviso dalle parti in data 24/07/2024, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini -CTO:
 - accoglienza presso le strutture dell'Azienda di circa n. 25 tirocinanti l'anno, garantendone la formazione professionale, come prevista dal progetto formativo individuale;
 - identificazione di un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali, individuato dal Direttore della UOC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS);
- per l'Ente di formazione:
 - individuazione di un tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redazione del progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini-CTO;
 - garanzia di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da RCT e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione;
 - sorveglianza sanitaria;

Evidenziato che la convenzione avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore della UOC DAPSS, conservato in atti;

Atteso che è demandato al Direttore della UOC DAPSS o suo delegato, la verifica in merito al corretto svolgimento della convenzione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

Considerato che con la stipulanda convenzione non viene esaurito il numero indicativo di n. 200 tirocinanti/anno indicato nel citato avviso pubblico e che pertanto viene dato mandato alla UOC Affari Generali e Legali di provvedere all'aggiornamento dell'elenco in oggetto non a cadenza annuale (come inizialmente previsto dall'avviso), ma ogniqualvolta pervenga una richiesta di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 25 LUG. 2024

iscrizione all'elenco da parte di un Ente in possesso dei requisiti di ammissibilità, fino al raggiungimento del numero di 200 tirocinanti l'anno;

Ritenuto, per quanto precede, di:

- prendere atto delle risultanze dell'avviso in oggetto per la formazione di un elenco aziendale di durata triennale costituito da enti accreditati da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale, ai fini dell'attivazione di tirocini curriculari di formazione professionale per Operatori Socio Sanitari (OSS);
- demandare alla UOC Affari Generali e Legali, stante la partecipazione di un solo operatore interessato, l'aggiornamento del suindicato elenco ogniqualvolta ne pervenga specifica richiesta e previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità in capo all'Ente istante;
- demandare altresì alla predetta UOC la riapertura dei termini dell'avviso per l'acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse, ai fini dell'aggiornamento continuo;
- autorizzare la stipula dello schema di convenzione con la società FLA MEDICAL ACADEMY S.r.l. per l'attivazione di tirocini curriculari di formazione professionale per Operatori Socio Sanitari (OSS), della durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dello UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto delle risultanze dell'avviso per la formazione di un elenco aziendale di durata triennale costituito da enti accreditati da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale, ai fini dell'attivazione di tirocini curriculari di formazione professionale per Operatori Socio Sanitari (OSS) e di approvare il relativo elenco;
2. di demandare alla UOC Affari Generali e Legali l'aggiornamento dell'elenco in oggetto ogniqualvolta pervenga una richiesta di iscrizione all'elenco da parte di un Ente in possesso dei requisiti di ammissibilità nonché la riapertura dei termini dell'avviso per l'acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse, ai fini dell'aggiornamento continuo;
3. di dare atto che l'acquisizione delle domande e l'inserimento in elenco degli Enti di formazione non comportano l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'ASST Gaetano Pini-CTO di stipulare specifico accordo convenzionale;
4. di autorizzare la stipula dello schema di convenzione con la società FLA MEDICAL ACADEMY S.r.l. per l'attivazione di tirocini curriculari di formazione professionale per Operatori Socio Sanitari (OSS);
5. di dare atto che tale convenzione avrà validità di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 25 LUG. 2024

6. di demandare al Direttore della UOC DAPSS o suo delegato la verifica in merito al corretto svolgimento della convenzione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
8. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 22/2021);
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
2024-1.1.3/1.32



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 390 del 25 LUG. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 25 LUG. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI SOCIO SANITARI (O.S.S.)

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 628 del 07/05/2018)

TRA

FLA MEDICAL ACADEMY – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede legale in Viale Amelia, 5 – Roma e sede operativa in Viale Monza, 265 Milano – C.F./P.I 14899031000 rappresentato legalmente dal Sig. Salvatore Calemma, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della società;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO – di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari 1 – Milano – C.F./P.I 09320530968 , rappresentato legalmente dal Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la sua carica presso la sede dell’ASST;

Premesso che:

- l'art. 18 della legge del 24/06/1997 n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e il relativo Decreto Ministeriale attuativo del 25/03/1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza studio-lavoro nell’ambito di processi formativi, prevedono che i soggetti di cui all’art. 2 del D.M. 142/1998, possano promuovere tirocini di formazione in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n. 1859;
- l’art. 4.2 della D.G.R. del 17/01/2018 n. X/7763, recante “Indirizzi regionali in materia di tirocini” prevede l’attivazione di tirocini curriculari, riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati, in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei medesimi tirocini;
- il Decreto di Giunta Regionale del 07/05/2018 n. 6286 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative” ha approvato gli standard minimi per la stesura e la stipula di convenzioni per i tirocini curriculari e relativi progetti formativi individuali, in applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017, finalizzati all’acquisizione di forme di apprendimento professionale nell’ambito di specifici piani di studio;
- il tirocinio è parte fondamentale e insostituibile del programma di formazione poiché costituisce la modalità di apprendimento delle competenze tecnico-.pratiche specifiche sul campo;
- la società FLA MEDICAL ACADEMY di Roma è soggetto accreditato e in possesso dell’autorizzazione di Regione Lombardia in forza di Decreto Dirigenziale prot. n. E1.2022.0440932 del 21/11/2022 per lo svolgimento di tirocini formativi per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- la predetta società in data 20/07/2024 ha presentato istanza per l’iscrizione all’elenco degli Enti Formativi accreditati da Regione Lombardia per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell’ASST Gaetano Pini-CTO;
- in data 24/07/2024 le parti hanno condiviso il testo di convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1- Definizione del tirocinio

Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, previa valutazione delle proprie disponibilità e ed esigenze di disponibilità organizzativa, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, circa n. 20/25 tirocinanti/anno per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

Il tirocinio formativo si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

Ogni tirocinio è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali.

Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di

riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.8.

Articolo 2 - Progetto formativo individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione anche se non materialmente ivi allegato.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

Articolo 3 - Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

Il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Il referente organizzativo aziendale è individuato all'interno della UOC DAPSS.

Articolo 4 - Diritti ed obblighi del tirocinante

Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio:

- 1) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- 2) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- 3) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- 4) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.
- 5) deve mantenere la riservatezza necessaria per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze eventualmente acquisite durante lo svolgimento del tirocinio ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i.;
- 6) deve indossare il vestiario e il tesserino di riconoscimento fornito dal soggetto promotore;

Le parti concordano altresì che, al termine del tirocinio, il soggetto promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio, e non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Articolo 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare e a far rispettare il progetto formativo impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;

- non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- segnalare l'eventuale incidente occorso nello svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore;
- consentire al tutor di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
- assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;

Nessuna corresponsione di oneri a titolo di indennità di partecipazione è dovuta in favore dei tirocinanti.

Articolo 6 - Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore:

- nominare un tutor responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del Soggetto Ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
- monitorare le attività svolte durante il tirocinio.

Articolo 7 - Garanzie assicurative

Il soggetto promotore dichiara che il tirocinante è coperto da idonea e adeguata Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni per l'attività di Tirocinio, che dovrà essere a semplice richiesta fornita al Soggetto Ospitante.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo.

In caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalarlo al Soggetto promotore attraverso comunicazione scritta via e-mail ai seguenti indirizzi milano@flamedical.it e pec flamedical@legalmail.it il Soggetto Promotore effettuerà le dovute comunicazioni all'Inail (Polizza Inail: Cod. Ditta n. 20293218 – Cod. P.A.T. n. 09541119807) e (RCT con l'Istituto Assicurativo Generali Italia S.p.A. polizza n. 420325748).

Articolo 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli allievi universitari, nella fase di tirocinio pratico, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano, pertanto, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa, come sotto riportato:

Il Soggetto Ospitante garantisce:

- in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e mette a disposizione locali ed attrezzature a norma;
- l'informazione ai tirocinanti, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08, con un incontro di introduzione, sulle normative di sicurezza, disposizioni aziendali in materia, procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, il primo soccorso, misure e attività di prevenzione e protezione adottate in merito a rischi specifici. La partecipazione al predetto incontro è vincolante per l'inizio del tirocinio;
- la fornitura dei DPI (guanti, mascherine, ecc.) laddove necessari.

Il Soggetto Promotore garantisce la Formazione per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, così come definiti nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011, n. 86/CSR del 25 maggio 2017 e la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti.

Articolo 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione per la durata di anni tre (3), e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Articolo 10 - Recesso

Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- c) le parti possono indicare ulteriori fattispecie.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i a mezzo scritto e avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal D.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte tratterà i dati personali dei tirocinanti in qualità di titolare autonomo del trattamento e, pertanto, provvederà a trasmettere a quest'ultimo relativa informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016. Il tirocinante sarà nominato dal soggetto ospitante quale incaricato del trattamento o responsabile esterno del trattamento e, pertanto, lo stesso non potrà in alcun modo trasmettere i dati personali di titolarità di soggetto ospitante al soggetto promotore.

La violazione delle previsioni di cui alla presente clausola darà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

Articolo 12 – Anticorruzione e Trasparenza

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Articolo 13 - Foro competente

Per le controversie aventi a oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione o eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto sopra non previsto e comunque non derogato, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 14 - Norma finale

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a cura e a spese del soggetto promotore, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente; la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli del seguente provvedimento.

Milano,

Per FLA MEDICAL ACADEMY

Il Rappresentante Legale

Dott. Salvatore Calemma

Per ASST Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada